I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 2794/80/CECA DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1980

che stabilisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 47 e 58,

considerando che :

1. Riduzione della domanda

Nel corso del terzo trimestre 1980, si è registrata una brusca diminuzione della domanda di acciaio sia sul mercato comunitario che sul mercato mondiale, con un calo complessivo delle ordinazoni del 20 % nel terzo trimestre 1980 rispetto al terzo trimestre 1979, trimestre già relativamente debole ; per quanto riguarda gli ordini provenienti dal mercato comunitario, la diminuzione è del 25 %. A causa dell'indebolimento della congiuntura le prospettive per il quarto trimestre 1980 e il primo trimestre 1981 non lasciano prevedere un miglioramento.

2. Presenza di un periodo di crisi manifesta

Il tasso di utilizzo delle imprese siderurgiche comunitarie, che nel secondo trimestre 1980 era di circa il 70 %, è sceso nel mese di settembre al 58 %, il tasso più basso mai registrato nella Comunità. Secondo le previsioni delle imprese nel quarto trimestre il tasso potrebbe ridursi ulteriormente e scendere al di sotto del 55 %. Dato che il calo della produzione varia secondo le imprese e le regioni, ne consegue sul piano economico e sociale uno squilibrio tra imprese e regioni.

Tra il gennaio e il settembre 1980, la contrazione della domanda ha determinato un crollo dei prezzi dell'acciaio nella Comunità che sono diminuiti del 13 %, mentre durante lo stesso periodo i costi di produzione sono aumentati del 5 %. La situazione finanziaria delle imprese si è pertanto ulteriormente deteriorata, il che rischia di causare danni irreparabili alla struttura dell'industria siderurgica europea.

La Commissione ritiene pertanto che l'industria siderurgica europea versi in una situazione che minaccia gravemente la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato, in particolare l'ammodernamento e la ristrutturazione della produzione, il miglioramento delle condizioni della manodopera e il regolare approvvigionamento del mercato comune. La Comunità si trova dunque di fronte a un periodo di crisi manifesta.

3. I mezzi d'azione previsti all'articolo 57 non consentono di farvi fronte

Nell'attuale congiuntura, la Commissione non può prendere provvedimenti tali da influenzare il consumo generale.

Le imprese siderurgiche hanno rispettato sempre meno gli impegni individuali di consegne e hanno rifiutato di impegnarsi nuovamente per l'ultimo trimestre del 1980. I mezzi di azione indiretti, di cui dispone la Commissione, si sono rivelati nell'attuale situazione inefficaci o insufficienti.

È pertanto necessario intervenire direttamente in modo vincolante nella produzione, per ristabilire un equilibrio tra l'offerta e la domanda.

Nel rispetto delle procedure previste all'articolo 58, la Commissione deve pertanto stabilire una disciplina di quote di produzione.

Nello stesso quadro, la Commissione ha presentato al Consiglio delle proposte riguardanti misure di sostegno e stanziamenti complementari di bilancio per i lavoratori del settore siderurgico.

4. Fissazione delle quote

È opportuno fissare le quote per trimestre, per permettere alle imprese di decidere i loro programmi di

produzione ma anche per dare alla Commissione, quando fissa nuove quote per il trimestre successivo, la possibilità di tener conto delle variazioni dell'offerta e della domanda e dell'esperienza acquisita. Inoltre, dato che la situazione della domanda sui mercati delle varie categorie di prodotti laminati non è identica, è necessario fissare quote differenti sia per i vari gruppi di prodotti che per l'acciaio grezzo.

Il calcolo delle quote deve essere basato sulla rispettiva produzione di riferimento di ogni impresa. Il periodo deve essere abbastanza recente, in modo da riflettere le strutture reali, e abbastanza lungo, per poter scegliere dei mesi senza incidenti tecnici o scioperi. È opportuno perciò determinare i periodi di riferimento comprendendovi i mesi del trimestre considerato nei quali sia stata registrata la produzione più elevata, durante il periodo luglio 1977 — giugno 1980.

Tuttavia, qualora durante quest'ultimo periodo, il tasso medio di utilizzo delle possibilità di produzione dell'impresa, in funzione delle basi scelte per la fissazione dei programmi volontari di consegne, fosse notevolmente inferiore alla media comunitaria, sarebbe opportuno tenerne conto, adattando di conseguenza la produzione di riferimento.

È inoltre necessario tener conto dei nuovi impianti messi in servizio dopo il mese di giugno 1980 e per i quali la Commissione non abbia espresso parere negativo sul relativo programma d'investimento.

Inoltre, per evitare che la disciplina di quote di produzione rimetta in discussione gli sforzi di ristrutturazione compiuti con successo da alcune imprese dopo l'inizio della crisi, è necessario adeguare le produzioni di riferimento, tenendo conto dell'effettiva situazione delle imprese sul mercato.

Le quote vengono imposte a tutte le imprese siderurgiche, conformemente all'articolo 80 del trattato, ad eccezione delle imprese di piccole dimensioni, la cui produzione non incide in modo sensibile sulla stabilità del mercato e delle imprese la cui produzione di prodotti CECA si limiti all'acciaio spillato per getti, a causa dell'azione contenuta della Commissione.

È tuttavia opportuno imporre alle imprese di piccole dimensioni l'obbligo delle dichiarazioni statistiche.

Verranno calcolati tassi di riduzione della produzione per adeguarla alla probabile domanda per il trimestre considerato. Gli stessi tassi di riduzione verranno applicati alle produzioni di ciascuna delle imprese per garantire un'equa ripartizione della riduzione della produzione.

In base a studi effettuati dalla Commissione in collaborazione con le imprese e le associazioni di imprese, risulta che l'evoluzione della domanda richiederà nel primo trimestre 1981 un tasso di riduzione più alto di quello che è stato stabilito per il quarto trimestre 1980.

È necessario applicare la disciplina delle quote il più rapidamente possibile ed evitare che alcune imprese traggano profitto da un aumento anormale della loro produzione del mese di ottobre 1980. Di tale necessità le imprese sono state informate prima del 7 ottobre, data in cui è stato adito il Consiglio ; esse sono state inoltre informate con decisione n. 2613/80/CECA della Commissione [1], e con la comunicazione dell'11 ottobre 1980 [2] del fatto che le quote di produzione comprenderanno il quarto trimestre 1980 e quindi anche il mese di ottobre. Nessun legittimo interesse delle imprese si oppone pertanto all'inclusione del mese di ottobre 1980.

5. Prodotti esenti dalle quote di produzione

Il netto incremento della domanda che caratterizza il settore dei tubi e di alcuni prodotti siderurgici giustifica l'esenzione di tali prodotti e dei prodotti che servono loro di base dalle quote di produzione. Per altri prodotti di base è invece opportuno applicare una disciplina analoga a quella prevista per alcuni acciai speciali (vedi punto 5. A) fino a quando la Commissione non disporrà di tutte le informazioni necessarie per effettuare calcoli precisi al riguardo. Per il quarto trimestre 1980 deve essere instaurato un sistema transitorio.

5. A. Disciplina applicabile ad alcuni acciai fini e speciali

Considerata la particolare situazione dei piccoli o medi produttori che fabbricano esclusivamente acciai fini e speciali ed acciaio spillato per getti in acciai fini e speciali, tali prodotti possono essere esclusi dalle quote obbligatorie di produzione.

L'evoluzione più favorevole della domanda di alcuni acciai legati, consente di introdurre per questi prodotti un trattamento particolare che prevede la possibilità di oltrepassare le quote, sotto il controllo della Commissione.

6. Consegne sul mercato comunitario

Benché l'articolo 58 preveda esplicitamente soltanto quote di produzione, suo obiettivo essenziale è quello di ristabilire un equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato. Tale obiettivo verrebbe compromesso se, pur rispettando le quote di produzione, alcune imprese consegnassero quantità relativamente più

[1] GU n. L 268 dell'11. 10. 1980, pag. 25.
[2] GU n. C 264 dell'11. 10. 1980, pag. 2.

importanti sul mercato comune rispetto a quelle consegnate nel periodo compreso tra il luglio 1977 ed il giugno 1980, periodo che è servito di base per il calcolo delle quote di produzione. L'articolo 58 deve pertanto essere interpretato come la facoltà di cui dispone la Commissione di assimilare il superamento del rapporto tra le consegne nella Comunità e le consegne totali ad un superamento delle quote di produzione.

Le imprese sono in grado di raccogliere le prove dell'esportazione dei loro prodotti verso i paesi terzi; qualora tali prove non vengano fornite, le consegne devono essere considerate come effettuate nel mercato comune.

7. Trasferimenti, riporti e tolleranze per il superamento delle quote

L'obiettivo della disciplina di quote non viene compromesso se tra le imprese intervengono trasferimenti delle quote assegnate, né se una parte della quota viene riportata a un periodo successivo a quello a cui essa si riferisce, né se si registrano dei superamenti minimi.

8. Informazioni necessarie per permettere alla Commissione di seguire nei particolari l'andamento del mercato

L'obiettivo della disciplina di quote di produzione può essere compromesso da una sensibile modifica della suddivisione delle produzioni tra acciai comuni ed acciai speciali, soggetti a quote obbligatorie. Attualmente, non è necessario fissare quote di produzione separate per queste due categorie; è tuttavia opportuno seguire attentamente l'evoluzione per permettere alla Commissione d'intervenire. A tal fine, le imprese devono fornire le informazioni necessarie.

Per quanto attiene all'approvvigionamento delle imprese trasformatrici non integrate, alle consegne e agli arrivi di semiprodotti per rilaminazione, prodotti nella Comunità, la Commissione deve seguire l'evoluzione per essere in grado, se necessario, di prendere i provvedimenti adeguati, qualora constati notevoli modifiche nella struttura delle consegne stesse. In generale, la Commissione cura l'approvvigionamento regolare dei vari settori di consumo e interviene in caso di bisogno.

9. Ammende per superamenti di quote

Per garantire l'efficacia del sistema delle quote, è necessario di fatto sanzionare ogni superamento con un'ammenda fissata in funzione di ogni tonnellata prodotta in infrazione.

Considerata la grande differenza tra i prezzi degli acciai comuni da un lato e quelli degli acciai speciali dall'altro, e affinché l'ammenda possa mantenere un determinato rapporto rispetto al valore della produzione realizzata in infrazione del sistema, è necessario prevedere ammende diverse per i due casi. Infine, al momento di fissare le ammende, è necessario tener conto del livello e del numero dei superamenti durante il periodo di applicazione delle quote di produzione.

Affinché tutte le imprese incorse in un'ammenda si trovino in una situazione identica, indipendentemente dalla data del pagamento effettivo, è opportuno prevedere una maggiorazione di mora, a decorrere dalla data di scadenza di pagamento.

10. Informazione, accertamenti, ammende

Per garantire l'applicazione della disciplina di quote, la Commissione deve disporre di informazioni regolari e rapide sulla produzione e sulle consegne delle imprese contemplate dalla decisione.

È necessario inoltre che la Commissione possa verificare tali informazioni; affinché gli accertamenti possano aver luogo subito dopo l'istituzione della disciplina ed essere effettuati con rapidità, regolarità e senza interruzione, l'obbligo fatto alle imprese di sottoporsi a tali accertamenti deve essere stabilito nella presente decisione, onde evitare molteplici decisioni individuali, identiche e corredate dalle sanzioni previsti all'articolo 47 del trattato; considerato il numero molto elevato e la frequenza degli accertamenti che dovranno essere eseguiti in brevissimo tempo, è necessario che la Commissione possa farsi assistere da terzi, vincolati dal segreto professionale.

11. Difficoltà eccezionali

L'applicazione della presente decisione potrebbe comportare difficoltà eccezionali per alcune imprese, a causa dell'applicazione di regole generali che non tengono conto di situazioni specifiche. È pertanto necessario prevedere una procedura che consenta di superare tali difficoltà.

Dopo consultazione del comitato consultivo e con parere conforme del Consiglio in merito all'instaurazione di una disciplina di quote di produzione, nonché in base a studi sulla fissazione delle quote fatti in collaborazione con le imprese e le associazioni di imprese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per le imprese dell'industria siderurgica è instaurata una disciplina di quote di produzione di acciaio grezzo.

2. Fatti salvi gli obblighi di informazione e controllo previsti dalla presente decisione, non sono soggette alla disciplina di quote di produzione :

a) le imprese con una produzione di riferimento di cui all'articolo 4 che non supera le 3 000 t di acciaio grezzo o le 3 000 t di prodotti finiti laminati,

b) le imprese la cui produzione di prodotti CECA è circoscritta all'acciaio spillato per getti.

Se, tuttavia, per un trimestre durante il quale è d'applicazione la disciplina di quote, la produzione di una delle imprese di cui alla lettera a) supera le quantità suindicate, le imprese in questione sono soggette a tale disciplina a decorrere dal trimestre successivo.

3. Un gruppo di imprese, che abbia formato oggetto di una concentrazione ai sensi dell'articolo 66 del trattato, deve essere considerato come un'unica impresa, anche se tali imprese sono situate in Stati membri differenti.

4. La gestione della disciplina di quote è assicurata dalla Commissione ; essa può farsi assistere da organismi indipendenti o da esperti. Il segreto professionale delle imprese deve essere garantito.

Articolo 2

Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, punto 1, la Commissione fissa quote trimestrali di produzione per l'acciaio grezzo e per i quattro gruppi di prodotti laminati seguenti, definiti in modo più particolareggiato nell'allegato I :

gruppo I : coils e nastri laminati a caldo su treni specializzati,

gruppo II : lamiere quarto e larghi piatti,

gruppo III : profilati pesanti (palancole, travi ad ali larghe, altre travi e altri profilati, materiale ferroviario),

gruppo IV : profilati leggeri (vergella in matassa, tondi per cemento armato e altri laminati mercantili).

Le quote di produzione includono tutte le qualità e tutte le scelte di prodotti, e con riserva di quanto disposto all'articolo 2 A, relativo agli acciai fini e acciai speciali.

Articolo 2 A

Agli acciai fini e speciali sono applicate le seguenti disposizioni :

1. Sono esclusi dall'obbligo delle quote obbligatorie ma rimangono soggetti al controllo di produzione :

   a) gli acciai spillati per getti,

   b) le imprese la cui produzione di riferimento non supera le 6 000 tonnellate.

   Tuttavia, se la produzione di tali imprese oltrepassa in un trimestre durante il quale è applicata la disciplina delle quote le quantità indicate, dette imprese sono soggette alla disciplina a decorrere dal trimestre successivo.

2. a) Possono essere prodotti in più della quota obbligatoria fissata per il corrispondente gruppo di prodotti per una determinata impresa, gli acciai legati con un tenore di lega almeno del 5 % — eccettuati gli acciai che contengono meno dell'1 % di carbonio e più del 12 % di cromo — ed il cui prezzo effettivamente fatturato è superiore almeno del 30 % al prezzo di listino del corrispondente prodotto in acciaio comune.

   b) La Commissione effettuerà uno studio permanente dell'evoluzione del mercato consultandosi con i produttori e con gli utilizzatori e pubblicherà le informazioni e gli orientamenti opportuni.

   c) Se un'impresa, avvalendosi della facoltà concessa ai sensi della lettera a), supera gli orientamenti pubblicati dalla Commissione, dovrà limitare tale superamento nella misura richiesta dalla situazione del mercato.

   d) In base all'andamento del mercato e alle informazioni ricevute, la Commissione può porre fine al regime di deroga per il prodotto considerato.

Articolo 3

1. La Commissione fissa le quote di produzione trimestrali per ciascuna impresa :

— in base alle produzioni di riferimento di tale impresa di cui all'articolo 4,

— mediante applicazione alle suddette produzioni di riferimento dei tassi di riduzione di cui all'articolo 5.

2. La Commissione comunica ad ogni impresa le sue produzioni di riferimento e le quote di produzione risultanti dall'applicazione dei tassi di riduzione.

Articolo 4

Le produzioni di riferimento trimestrali per ciascuna impresa sono calcolate nel modo seguente :

1. Per ciascuno dei mesi del trimestre considerato, è preso in considerazione lo stesso mese durante il quale nel periodo luglio 1977 — giugno 1980 la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati sia stata più alta. I tre mesi così prescelti, che non saranno necessariamente consecutivi, costituiscono il periodo di riferimento.

2. Le produzioni di riferimento sono uguali, per l'acciaio grezzo e per ciascuno dei quattro gruppi di prodotti laminati, alle rispettive produzioni realizzate durante il periodo di riferimento.

3. Se tuttavia durante il periodo luglio 1977 — giugno 1980 il tasso medio di utilizzo delle possibilità di produzione di un'impresa è inferiore di dieci o più punti in percentuale al tasso medio di utilizzo degli stessi impianti registrato presso le altre imprese della Comunità negli anni 1977, 1978 e 1979, la Commissione aumenterà le produzioni di riferimento per l'impresa suddetta fino a un livello corrispondente a un tasso di utilizzo di cinque punti in percentuale al di sotto del summenzionato tasso medio delle altre imprese :

   — se l'impresa ha partecipato dal luglio 1977 al giugno 1980 ai programmi di consegna stabiliti dalla Commissione,

   e

   — se il programma fissato per tale impresa era basato sull'anno 1974,

   e

   — se nel corso di quest'ultimo anno gli impianti dell'impresa non erano stati messi in servizio o lo erano stati soltanto parzialmente.

4. Se, in seguito ad un programma di investimenti debitamente dichiarato in merito al quale la Commissione non ha espresso parere negativo, l'impresa rende operativo un nuovo impianto successivamente al 1° luglio 1980, la Commissione procede ad un adeguamento della produzione di riferimento di detta impresa dopo aver accertato che la nuova possibilità di produzione così creata porti il totale delle possibilità di produzione dei quattro gruppi di prodotti ad un livello che superi almeno del 15 % il totale delle possibilità di produzione del 1979. In questo caso, la produzione di riferimento è aumentata di un quantitativo risultante dall'applicazione alle nuove possibilità di produzione di un tasso corrispondente al tasso di utilizzo medio annuo più elevato registrato per gli stessi impianti nella Comunità negli anni 1977, 1978 e 1979, meno 5 punti in percentuale. La produzione di riferimento dell'acciaio grezzo è modificata in conseguenza.

5. Per tener conto della ristrutturazione, la Commissione aumenta le produzioni di riferimento :

   — se la produzione totale dei quattro gruppi di prodotti realizzata da un'impresa durante un periodo di riferimento risulta inferiore alla produzione dello stesso trimestre dell'anno 1974 ;

   e

   — se tale impresa, per l'esercizio che termina nel 1979, ha realizzato degli utili che siano iscritti nella relazione annuale di esercizio o che siano dichiarati presso l'organismo ufficiale nazionale responsabile dei depositi dei conti annuali delle società.

   In tal caso la Commissione aumenta le produzioni di riferimento in modo da raggiungere il totale equivalente alle produzione del trimestre corrispondente dell'anno 1974.

Articolo 5

1. Il tasso di riduzione rispetto alle produzioni di riferimento per i gruppi di prodotti laminati è fissato come segue per il quarto trimestre 1980 :

gruppo I :	20,78 %
gruppo II :	18,93 %
gruppo III :	21,53 %
gruppo IV :	17,39 %

I tassi per il primo e per il secondo trimestre 1981 verranno fissati in tempo utile dalla Commissione.

2. Il tasso di riduzione per l'acciaio grezzo che la Commissione comunica alle imprese corrisponde alla media dei tassi di riduzione dei quattro gruppi di prodotti laminati ponderata in funzione della produzione di riferimento di ciascuno dei gruppi stessi.

Per le imprese siderurgiche la cui produzione di prodotti CECA si limiti a prodotti che non rientrano nei quattro gruppi di prodotti laminati o all'acciaio grezzo, il tasso di riduzione per l'acciaio grezzo corrisponde al tasso di riduzione medio fissato per tutte le imprese siderurgiche conformemente al primo comma.

Se in seguito all'applicazione della quota di acciaio grezzo così calcolata, un'impresa non è più in grado di produrre prodotti laminati in quantità corrispondente alle proprie quote di produzione, la Commissione procederà, su domanda dell'impresa interessata e previa verifica, ad un adeguamento della quota per l'acciaio grezzo. La domanda suddetta dovrà essere presentata entro i dieci giorni successivi alla notifica delle quote.

Articolo 6

Fatti salvi gli obblighi di informazione e di controllo di cui alla presente decisione e con riserva di quanto disposto al punto 1.A, successivo :

1. Le imprese non sono soggette ad alcuna quota di produzione per quanto concerne i seguenti prodotti, definiti in modo più particolareggiato nell'allegato I :

a) il materiale ferroviario ;

e, a condizione che detti prodotti siano trasformati nella Comunità :

b) le lamiere grosse e medie da quarto destinate alla produzione di tubi saldati,

c) i « coils » e i nastri destinati alla produzione di tubi saldati ;

d) i « coils » destinati alla produzione di banda stagnata,

e) i lingotti, i tondi e quadri per tubi senza saldatura.

1.A. Per quanto riguarda i « coils » e i nastri destinati alla fabbricazione di tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm :

a) la Commissione svolgerà uno studio permanente dell'evoluzione del mercato consultandosi con i produttori e con gli utilizzatori e pubblicherà le informazioni e gli orientamenti adeguati,

b) se un'impresa supera gli orientamenti pubblicati dalla Commissione, dovrà limitare tale superamento nella misura richiesta dal mercato,

c) in base all'andamento del mercato e alle informazioni ricevute la Commissione può porre fine al regime di deroga per il prodotto considerato.

2. A titolo transitorio, le quote dei gruppi I, II e III che la Commissione comunica per il quarto trimestre 1980 devono essere modificate come segue ; le imprese escludono :

— dal gruppo I, i « coils » e i nastri di cui al punto 1, lettere c) e d) ;

— dal gruppo II, le lamiere grosse e medie da quarto di cui al punto 1, lettera b) ;

— dal gruppo III, il materiale ferroviario di cui al punto 1, lettera a).

Al saldo rimanente esse applicano il tasso di riduzione previsto per il rispettivo gruppo. Le imprese comunicano le quote così calcolate alla Commissione entro i dieci giorni successivi alla notifica delle quote da parte della Commissione.

Per quanto riguarda la quota di acciaio grezzo comunicata dalla Commissione, le imprese sono autorizzate a superarla della quantità corrispondente alle norme speciali di cui al punto 1 ed all'articolo 2 A.

3. A partire dal primo trimestre 1981, la Commissione fissa delle quote sia per i gruppi I, II e III sia per l'acciaio grezzo, tenendo conto dell'esclusione dei prodotti elencati al punto 1.

Articolo 7

1. Tenuto conto dei ritocchi transitori previsti dall'articolo 6, punto 2, e fatto salvo l'articolo 8, le imprese debbono rispettare le quote di produzione notificate loro dalla Commissione.

2. Per quanto riguarda la consegna di prodotti soggetti alla disciplina di quote, le imprese non debbono superare per ciascun gruppo di prodotti, relativamente alle consegne nel mercato comune, il rapporto tra le consegne comunitarie e le consegne complessive rilevato nei dodici mesi del periodo luglio 1977 — giugno 1980, durante i quali la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati è stata la più alta.

3. Le imprese la cui produzione di prodotti siderurgici rientra in un solo gruppo o non rientra in alcuno dei quattro gruppi possono beneficiare di un margine di tolleranza di superamento del 3 % delle loro consegne nel mercato comune.

Articolo 8

1. È riconosciuto un margine di tolleranza di superamento del 3 % per quota, fermo restando che la produzione totale non può superare la somma delle quote per i quattro gruppi di prodotti.

2. Le imprese che non hanno esaurito le loro quote possono riportare al trimestre successivo sino al 50 % della produzione non realizzata. Il riporto deve riguardare lo stesso gruppo di prodotti e deve essere effettuato, per quanto concerne le consegne, in conformità di quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 2.

3. Le imprese possono, dopo averne preventivamente informato la Commissione, procedere con altre imprese a scambi o vendite di quote o parti di quote relative al trimestre in corso.

4. Le consegne per le quali un'impresa non dimostra l'avvenuta esportazione fuori del territorio della Comunità sono considerate come effettuate all'interno del mercato comune.

La prova dell'esportazione di cui sopra può essere costituita da :

a) una copia vistata dall'ufficio doganale di esportazione del formulario comunitario di dichiarazione di spedizione Ex, previsto dal regolamento (CEE) n. 2102/77 del Consiglio [1] ;

b) i documenti commerciali relativi alle istruzioni di spedizione dei prodotti in questione ed al trasporto di quest'ultimi, in particolare copia degli ordini di carico su nave, delle polizze marittime, dei contratti di nolo fluviali, delle lettere di vettura per il trasporto per ferrovia o su strada.

[1] GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 1.

Articolo 9

Alle imprese che superano la loro aliquota di produzione o la parte di tale quota che, secondo l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, può essere consegnata nel mercato comune, verrà inflitta un'ammenda pari in genere a 75 UCE per tonnellata di superamento di acciai ordinari e di 150 UCE per tonnellata di superamento di acciai speciali.

Se la produzione di un'impresa supera la quota del 10 % e più o se l'impresa ha già superato in uno dei trimestri precedenti la sua o le sue quote, le ammende potranno ammontare fino al doppio di questi importi per tonnellata. Si applicano le stesse regole se vengono superate le quantità che possono essere consegnate nel mercato comune.

Questo importo sarà maggiorato dell'1 % per ogni mese iniziato di ritardo nel pagamento a decorrere dalla data fissata nella decisione di sanzione.

Articolo 10

1. Le imprese sono tenute a dichiarare mensilmente alla Commissione, per stabilimento, a decorrere dal mese di ottobre 1980 le relative produzioni di acciaio grezzo e di prodotti laminati dei quattro gruppi indicati all'articolo 2. Tali dichiarazioni devono pervenire alla Commissione al più tardi entro i tre giorni lavorativi successivi a ogni mese trascorso.

Le imprese devono inoltre dichiarare alla Commissione le relative produzioni settimanali e giornaliere di acciaio grezzo e di prodotti laminati dei quattro gruppi summenzionati per stabilimento. Tali dichiarazioni devono pervenire alla Commissione rispettivamente entro i due giorni lavorativi successivi alla settimana trascorsa ed il primo giorno lavorativo successivo al giorno trascorso.

Le dichiarazioni mensili, settimanali e giornaliere devono essere fatte conformemente al formulario il cui facsimile figura nell'allegato II.

2. La decisone n. 2613/80/CECA è abrogata.

Articolo 11

1. Le imprese devono dichiarare alla Commissione, mese per mese, per il periodo luglio 1977 — giugno 1980 ed entro il 20 novembre 1980 :

— la suddivisione delle loro consegne tra consegne nel mercato comune ed esportazioni verso i paesi terzi ;

— la suddivisione della loro produzione tra prodotti d'acciaio ordinario e di acciai speciali ;

— la produzione dei prodotti siderurgici di cui all'articolo 6, punti 1 e 1.A, destinati alla fabbricazione all'interno del mercato comune dei tubi e della banda stagnata ed il loro equivalente in acciaio grezzo, semiprodotti e prodotti finiti in acciaio.

2. Le imprese devono dichiarare mensilmente alla Commissione le stesse statistiche a partire dal mese di ottobre 1980. Tai dichiarazioni devono pervenire alla Commissione, per la produzione, entro i sei giorni lavorativi successivi al mese trascorso, e, per le consegne, entro i dodici giorni lavorativi dopo il mese trascorso. Le prime dichiarazioni devono pervenire alla Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore della presente decisione.

3. Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere fatte conformemente ai formulari riprodotti negli allegati III, IV e V.

Articolo 12

1. Le imprese informano la Commissione, dietro sua richiesta, delle loro consegne alle imprese di trasformazione di acciaio non integrate durante il periodo di riferimento e durante l'applicazione della presente decisione.

2. Su richiesta della Commissione, le medesime informazioni devono essere fornite relativamente alle consegne e agli arrivi di semilavorati per rilaminazione prodotti da imprese comunitarie.

3. Qualora la Commissione ritenga che gli sviluppi che emergono dalle dichiarazioni e informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possano compromettere gli obiettivi perseguiti dal regime di quote di produzione, essa adotterà le misure necessarie per farvi fronte.

Lo stesso vale nel caso in cui la ripartizione delle consegne sul mercato comune non segua nella misura necessaria l'evoluzione congiunturale nei vari settori consumatori di acciaio.

Articolo 13

1. La Commissione verifica l'esattezza delle dichiarazioni e informazioni fornite dalle imprese le quali sono obbligate a permettere tali verifiche senza che siano necessarie decisioni singole. Il mandato del controllore deve riferirsi alla presente disposizione ed indicare le dichiarazioni e informazioni fornite dall'impresa che è incaricato di verificare.

2. Le imprese che si sottraggono agli obblighi di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13, paragrafo 1, o che forniscono informazioni erronee, sono passibili delle ammende e penalità di mora previste dall'articolo 47 del trattato.

Articolo 14

Qualora le limitazioni della produzione o delle consegne imposte dalla presente decisione e le sue misure di applicazione implichino per un'impresa difficoltà particolarmente gravi, tale impresa può rivolgersi alla Commissione presentando tutte le debite prove.

La Commissione esamina tempestivamente il caso nell'ambito degli obiettivi della presente decisione.

Se necessario, la Commissione modificherà le disposizioni della presente decisione.

Articolo 15

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 58, paragrafo 3, del trattato, il sistema di quote di produzione si applica per il quarto trimestre 1980 e per i due primi trimestri 1981 e termina pertanto il 30 giugno 1981.

2. La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DEI 4 GRUPPI DI PRODOTTI LAMINATI

Per la definizione e la nomenclatura dei prodotti, bisogna riferirsi al questionario Eurostat 2-13.

I prodotti qui di seguito riportati comprendono tutte le qualita' e tutte le scelte.

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DEI PRODOTTI LAMINATI	QUESTIONARIO EUROSTAT 2-13	
	linea	colonna
NASTRI LARGHI A CALDO (1)	280	02
NASTRI E BANDE PER TUBI LAMINATI A CALDO (< 600 mm) (2)	150	-
NASTRI A CALDO OTTENUTI PER TAGLIO DI NASTRI LARGHI (2)	291	02
GRUPPO I LINEE 280/02 + 150 - 291/02		
LARGHI PIATTI	140	-
LAMIERE LAMINATE A CALDO OTTENUTE SU ALTRI TRENI (3)		
a) da 4,76 mm. e più	164	-
b) da 3 mm.incl. a 4,76 esclusi	165	-
GRUPPO II LINEE 140+164+165		
ROTAIE	111	-
TRAVERSE,PIASTRE E GANASCE	112	-
PALANCOLE	121	-
TRAVI AD ALI LARGHE	122	-
ALTRE TRAVI, PROFILATI AD U da 80 mm. e piu' e Zores	123	-
GRUPPO III LINEE 111+112+121+122+123		

SEGUITO DEFINIZIONE DEI 4 GRUPPI DI PRODOTTI LAMINATI	QUESTIONARIO EUROSTAT 2 - 13	
	linea	colonna
VERGELLA IN MATASSE	132	
TONDI PER CEMENTO ARMATO	133	
ALTRI LAMINATI MERCANTILI	134	
GRUPPO IV 132+133+134		
LINGOTTI PER TUBI (4)	300	
TONDI E QUADRI PER TUBI (5)	401-402	

(1) di cui per la produzione nella Comunità :

a) di tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm;
b) di tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm;
c) di banda stagnata.

(2) di cui per la produzione nella Comunità :

a) di tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm;
b) di tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm.

(3) di cui per la produzione di tubi saldati nella Comunità.

(4) di cui per la produzione di tubi senza saldatura nella Comunità.

(5) di cui per la produzione di tubi senza saldatura nella Comunità.

ALLEGATO II/1

Questionario 211 STATISTICA SULLA PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO

Le seguenti informazioni debbono pervenire alla C.C.E TELEX SPRA LU 3655

- statistica giornaliera: il primo giorno lavorativo dopo il giorno trascorso.
- statistica settimanale: entro due giorni lavorativi successivi alla settimana trascorsa.
- statistica mensile : entro i tre giorni lavorativi successivi al mese trascorso.

I. IDENTIFICAZIONE

PAESE		CODICE-VALIDITA' cfr. appendice
IMPRESA	STABILIMENTO	N.DI IMMATRICOLAZIONE "CALCOLATORE"
PRODUZIONE del giorno .... della settimana .... del mese		CODICE-QUESTIONARIO:211

II. PRODUZIONI

	CODICE PRODOTTO	TONN.METRICHE senza decimali
TOTALE LINGOTTI	02105	
TOTALE COLATA CONTINUA	02205	
TOTALE ACCIAIO SPILLATO PER GETTI	02305	
Totale Acciaio	02005	
di cui:		
All'ossigeno puro	02001	
Elettrico (ad arco e a induzione)	02002	
MARTIN	02003	
Altri processi (THOMAS,BESSEMER, ecc...)	02004	

Per le note esplicative vedasi il questionario EUROSTAT 2-11.

Per le norme di trasmissione vedasi l'appendice.

QUESTIONARIO 213 : STATISTICA SULLA PRODUZIONE DI PRODOTTI LAMINATI

Le indicazioni seguenti debbono pervenire alla CCE - TELEX SPRA-LU 3655
- statitica giornaliera : il primo giorno lavorativo dopo il giorno trascorso
- statistica settimanale : entro i due giorni lavorativi successivi alla settimana trascorsa
- statistica mensile : entro i tre giorni lavorativi successivi al mese trascorso.

I. IDENTIFICAZIONE

PAESE		CODICE-VALIDITA' cfr. Appendice
IMPRESA	STABILIMENTO	N° IMMATRICOLAZIONE "CALCOLATORE"
PRODUZIONE del giorno ..... della settimana ..... del mese		CODICE-QUESTIONARIO : 213

II. PRODUZIONI

PRODOTTI	CODICE PRODOTTO	TONN.METRICHE SENZA DECIMALI
*Produzione totale dei treni per nastri larghi a caldo	28002	
*Nastri e bande per tubi laminati a caldo ($\leq$600 mm) (1) (2) (3) (4) (5)	01500	
Nastri a caldo ottenuti da taglio di coils	29102	
TOTALE GRUPPO I (28002 + 01500 - 29102)	90001	
Larghi piatti	01400	
*Lamiere laminate a caldo ottenute su treni diversi dai treni per nastri larghi (6) a) da 4,76 mm e più	01640	
b) da 3 mm inclusi a 4,76 esclusi	01650	
TOTALE GRUPPO II (01400 + 01640 + 01650)	90002	
Rotaie	01110	
Traverse, piastre e ganasce	01120	
Palancole	01210	
Travi ad ali larghe	01220	
Altre travi, profilati ad U da 80 mm e più e Zores	01230	
TOTALE GRUPPO III (01110 + 01120 + 01210 + 01220 + 01230)	90003	
Vergella in matasse	01320	
Tondi per cemento armato	01330	
Altri laminati mercantili	01340	
TOTALE GRUPPO IV (01320 + 01330 + 01340)	90004	
*Tondi e quadri laminati e di colata continua per tubi (7)	30001	
*Lingotti per tubi (8)	30002	

SEGUITO DEL QUESTIONARIO 213	CODICE	TONN. METRICHE SENZA DECIMALI
* DI CUI PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA		
(1) di tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm;	50001	
(2) di tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm;	50002	
(3) di bande stagnate;	50003	
(4) di tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm;	50004	
(5) di tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm;	50005	
(6) di tubi saldati;	50006	
(7) per tubi senza saldatura;	30003	
(8) per tubi senza saldatura.	30004	

Per compilare il presente questionario, riferirsi al questionario 2-13 EUROSTAT tanto per le note esplicative quanto per le definizioni e la nomenclatura dei prodotti.

ALLEGATO III

Questionario 271
STATISTICA SULLE CONSEGNE DI PRODOTTI LAMINATI DI ACCIAIO COMUNE

Le seguenti informazioni mensili debbono pervenire alla CCE telex SPRA-LU 3655 entro e non oltre 12 giorni lavorativi successivi al mese trascorso.

I IDENTIFICAZIONE

PAESE		CODICE VALIDITA' cfr. APPENDICE
IMPRESA	STABILIMENTO	N.DI IMMATRICOLAZIONE "CALCOLATORE"
CONSEGNE DEL MESE		CODICE QUESTIONARIO:271

II CONSEGNE

CONSEGNE NELLA COMUNITA' (COMPRESE LE CONSEGNE NEL MERCATO NAZIONALE)	CODICE PRODOTTO	TONN.METRICHE senza decimali
- Nastri larghi a caldo per rilaminazione	01320	
- Nastri larghi a caldo per utilizzazione diretta		
da 4,76 mm. e piu'	03120	
da 3 mm. a 4,75 mm.	03210	
di meno di 3 mm.	03320	
- Nastri e bande per tubi laminati a caldo inferiori a 600 mm.	11020	
- Lamiere laminate a caldo da 3 mm. a 4,75 mm.	11220	
meno di 3 mm.	11320	
- Lamiere laminate a freddo da 3 mm. e piu' (comprese in rotoli) di meno di 3 mm.	11420 11520	
- Nastri laminati a freddo per banda stagnata	14120	
- Banda stagnata ed altre lamiere stagnate	14220	
- Banda nera	14320	
- Lamiere zincate, piombate ed altrimenti rivestite	14420	
- Lamiere magnetiche	14520	
*TOTALE (da 01320 a 14520) (1) (2)	90021	
- Larghi piatti	10920	
*- Lamiere laminate a caldo da 4,76 mm. e piu' (3)	11120	
TOTALE (10920 + 11120)	90022	
- materiale d'armamento ferroviario pesante	10120	
- materiale d'armamento ferroviario leggero	10220	
- palancole	10320	
- travi ad ali larghe	10420	
- altre travi e profilati pesanti	10520	
TOTALE (da 10120 a 10520)	90023	
- vergella in matasse	10620	
- tondi per cemento armato	10720	
- altri laminati mercantili	10820	
TOTALE (10620+10720+10820)	90024	

SEGUITO QUESTIONARIO 271	CODICE PRODOTTO	TONN.METRICHE senza decimali
- lingotti per rilaminazione	01120	
- lingotti per tubi	03520	
- altri lingotti	03720	
- altri semi-prodotti per rilaminazione (nastri larghi a caldo esclusi)	01220	
- fondi e quadri laminati e di colata continua per tubi	03920	
- altri semi-prodotti	03820	
*(1) di cui nastri larghi per la produzione nella Comunità di di:		
a) tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4mm	50021	
b) tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm	50022	
c) di banda stagnata	50023	
(2) di cui nastri a caldo per la produzione nella Comunità di:		
a) tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4mm	50024	
b) tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm	50025	
(3) di cui lamiere a caldo per la produzione di tubi saldati nella Comunità	50026	

CONSEGNE NEI PAESI TERZI

- nastri larghi a caldo da 4,76 mm. e piu'	03130	
da 3 mm. a 4,75 mm.	03230	
di meno di 3 mm.	03330	
- nastri e bande per tubi laminati a caldo inferiori a 600 mm.	11030	
- lamiere laminate a caldo da 3 mm. a 4,75	11230	
di meno di 3 mm.	11330	
- lamiere laminate a freddo da 3 mm. e piu'	11430	
(comprese in rotoli) di meno di 3 mm.	11530	
- nastri laminati a freddo per banda stagnata	14130	
- banda stagnata ed altre lamiere stagnate	14230	
- banda nera	14330	
- lamiere zincate, piombate ed altrimenti rivestite	14430	
- lamiere magnetiche	14530	
TOTALE (03130 a 14530)	90031	
- larghi piatti	10930	
- lamiere laminate a caldo da 4,76 mm. e piu'	11130	
TOTALE (10930 + 11130)	90032	
- materiale d'armamento ferroviario pesante	10130	
- materiale d'armamento ferroviario leggero	10230	
- palancole	10330	
- travi ad ali larghe	10430	
- altre travi e profilati	10530	
TOTALE (10130 a 10530)	90033	
- vergella in matasse	10630	
- tondi per cemento armato	10730	
- altri laminati mercantili	10830	
TOTALE (10630 a 10830)	90034	

SEGUITO QUESTIONARIO 271	CODICE PRODOTTO	TONN.METRICHE senza decimali
Lingotti	03730	
Semi-prodotti (nastri larghi a caldo esclusi)	03830	

Per compilare il presente questionario, riferirsi al questionario 2-71 EUROSTAT.

Tale questionario deve essere utilizzato anche per la dichiarazione dei dati relativi al periodo dal luglio 1977 al giugno 1980.

QUESTIONARIO 275 - STATISTICA SULLE CONSEGNE DI PRODOTTI IN ACCIAIO SPECIALE.

Le seguenti informazioni mensili debbono pervenire alla CCE - Telex SPRA-LU 3655 entro e non oltre 12 giorni lavorativi dopo il mese trascorso.

I. IDENTIFICAZIONE

PAESE		CODICE VALIDITA' (vedere appendice)
IMPRESA	STABILIMENTO	N° D'IMMATRICOLAZIONE "ORDINATORE"
CONSEGNE DEL MESE		CODICE QUESTIONARIO:275

II. CONSEGNE TOTALI NELLA COMUNITA' (compreso il mercato nazionale)

ACCIAI NON LEGATI	CODICE PRODOTTO	TONN.METRICHE senza decimali
- nastri larghi a caldo per rilaminazione	20011	
- altri prodotti piatti laminati a caldo	20012	
- lamiere (comprese in rotoli) laminate a freddo	20013	
- lamiere rivestite	20014	
* TOTALE PRODOTTI PIATTI (1) (2) (3)	20010	
- vergella	20016	
- barre, profilati ed altri	20019	
TOTALE PRODOTTI LUNGHI	20019	
- lingotti per rilaminazione	30011	
- lingotti per tubi	30012	
- altri lingotti	30013	
- semi-prodotti per rilaminazione	30014	
- tondi e quadri laminati e di colata continua per tubi	30015	
- altri semi-prodotti (esclusi i nastri larghi a caldo)	30016	
*(1) di cui nastri larghi a caldo per la produzione nella Comunita'		
a) tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4mm.	50011	
b) tubi saldati di diametro superiore a 406,4mm.	50012	
*(2) di cui nastri a caldo per la produzione nella Comunita' di		
a) tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4mm.	50013	
b) tubi saldati di diametro superiore a 406,4mm.	50014	
*(3) di cui lamiere a caldo per la produzione di tubi saldati nella Comunita'	50015	

ACCIAI LEGATI	CODICE PRODOTTO	TONN.METRICHE senza decimali
- nastri larghi a caldo per rilaminazione	20021	
- altri prodotti piatti laminati a caldo	20022	
- lamiere (comprese in rotoli) laminate a freddo	20023	
- lamiere rivestite	20024	
*TOTALE PRODOTTI PIATTI (1) (2) (3)	20020	
- vergella	20026	
- barre, profilati ed altri	20027	
TOTALE PRODOTTI LUNGHI	20029	

QUESTIONARIO 275 - PAGINA 2	COD.PROD.	TONN.METRICHE
- lingotti per rilaminazione	30021	
- lingotti per tubi	30022	
- altri lingotti	30023	
- semi-prodotti per rilaminazione	30024	
- tondi e quadri laminati e di colata continua per tubi	30025	
- altri semi-prodotti (escusi i nastri larghi a caldo)	30026	
* (1) di cui nastri larghi per la produzione nella Comunità di		
a) tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4mm.	50021	
b) tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm.	50022	
(2) di cui nastri a caldo per la produzione nella Comunità di		
a) tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4mm.	50023	
b) tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm.	50024	
(3) di cui lamiere a caldo per la produzione di tubi saldati nella Comunità	50025	

di cui ACCIAI DA COSTRUZIONE PER USI PARTICOLARI

- nastri larghi a caldo per rilaminazione	20031	
- altri prodotti piatti laminati a caldo	20032	
- lamiere (comprese in rotoli) laminate a freddo	20033	
- lamiere rivestite	20034	
* TOTALE PRODOTTI PIATTI (1) (2) (3)	20030	
- vergella	20036	
- barre, profilati ed altri	20037	
TOTALE PRODOTTI LUNGHI	20029	
- lingotti per rilaminazione	30031	
- lingotti per tubi	30032	
- altri lingotti	30033	
- semi-prodotti per rilaminazione	30034	
- tondi e quadri laminati e di colata continua per tubi	30035	
- altri semi-prodotti 'esclusi i nastri larghi a caldo)	30036	
* (1) di cui nastri larghi per la produzione nella Comunità di		
a) tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4mm.	50031	
b) tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm.	50032	
(2) di cui nastri a caldo per la produzione nella Comunità di		
a) tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4mm.	50033	
b) tubi saldati di diametro superiore a 4°6,4 mm.	50034	
(3) di cui lamiere a caldo per la produzione di tubi saldati nella Comunità	50035	

TOTALE ACCIAI SPECIALI

- nastri larghi a caldo per rilaminazione	20041	
- altri prodotti piatti laminati a caldo	20042	
- lamiere (comprese in rotoli) laminate a freddo	20043	
- lamiere rivestite	20044	
* TOTALE PRODOTTI PIATTI (1) (2) (3)	20040	
- vergella	20046	
- barre, profilati ed altri	20047	
TOTALE PRODOTTI LUNGHI	20049	

- lingotti per rilaminazione	30041	
- lingotti per tubi	30042	
- altri lingotti	30043	
- semi-prodotti per rilaminazione	30044	
- tondi e quadri laminati e di colata continua per tubi	30045	
- altri semi-prodotti	30046	

* (1) di cui nastri larghi a caldo per la produzione nella Comunità di		
a) tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4mm.	50041	
b) tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm.	50042	
(2) di cui nastri a caldo per la produzione nella Comunità di		
a) tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4mm.	50043	
b) tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm.	50044	
(3) di cui lamiere a caldo per la produzione di tubi saldati nella Comunità	50045	

III CONSEGNE NEI PAESI TERZI

ACCIAI NON LEGATI	CODICE PRODOTTO	TONN.METRICHE senza decimali
- nastri larghi a caldo per rilaminazione	20051	
- altri prodotti piatti laminati a caldo	20052	
- lamiere (comprese in rotoli) laminate a freddo	20053	
- lamiere rivestite	20054	
TOTALE PRODOTTI PIATTI	20050	
- vergella	20056	
- barre, profilati e altri	20057	
TOTALE PRODOTTI LUNGHI	20059	
- lingotti	30052	
- semi-prodotti (nastri larghi a caldo esclusi)	30054	

ACCIAI LEGATI	CODICE PRODOTTO	TONN.METRICHE senza decimali
- nastri larghi a caldo	20061	
- altri prodotti piatti laminati a caldo	20062	
- lamiere (comprese in rotoli) laminate a freddo	20063	
- lamiere rivestite	20064	
TOTALE PRODOTTI PIATTI	20060	
- vergella	20066	
- barre, profilati e altri	20067	
TOTALE PRODOTTI LUNGHI	20069	

Lingotti	30062	
Altri semi-prodotti (nastri larghi a caldo esclusi)	30064	

di cui ACCIAI DA COSTRUZIONE PER USI SPECIALI	CODICE PRODOTTO	TONN.METRICHE senza decimali
- nastri larghi a caldo	20071	
- altri prodotti piatti laminati a caldo	20072	
- lamiere (comprese in rotoli) laminate a freddo	20073	
- lamiere rivestite	20074	
TOTALE PRODOTTI PIATTI	20070	
- vergella	20076	
- barre, profilati ed altri	20077	
TOTALE PRODOTTI LUNGHI	20079	
Lingotti	30072	
Altri semi-prodotti (nastri larghi a caldo esclusi)	30074	

TOTALE ACCIAI SPECIALI	CODICE PRODOTTO	TONN.METRICHE senza decimali
- nastri larghi a caldo	20081	
- altri prodotti piatti laminati a caldo	20082	
- lamiere (comprese in rotoli) laminate a freddo	20083	
- lamiere rivestite	20084	
TOTALE PRODOTTI PIATTI	20080	
- vergella	20086	
- barre, profilati ed altri	20087	
TOTALE PRODOTTI LUNGHI	20089	

Lingotti	30082	
Altri semi-prodotti	30084	

Tale questionario deve essere utilizzato anche per la dichiarazione dei dati relativi al periodo da luglio 1977 a giugno 1980.

ALLEGATO IV/1

QUESTIONARIO 216 STATISTICA MENSILE SULLA PRODUZIONE DI ACCIAI SPECIALI

Le seguenti informazioni debbono pervenire alla CCE TELEX SPRA-LU 3655 mensilmente entro i sei giorni lavorativi successivi al mese trascorso.

I. IDENTIFICAZIONE

PAESE		CODICE VALIDITA': Appendice
IMPRESA	STABILIMENTO	N. DI IMMATRICOLAZIONE "ORDINATORE"
PRODUZIONE DEL MESE		CODICE QUESTIONARIO: 216

II. PRODUZIONE

		CODICE PRODOTTO	TONNELLATE METRICHE SENZA DECIM.
Lingotti e prodotti di colata continua NON LEGATI	TOTALE NON LEGATI	01004	
Lingotti e prodotti di colata continua LEGATI	TOTALE LEGATI	02004	
a) di cui con un tenore in elementi di lega di almeno 5 %, esclusi gli acciai contenenti meno dell'1 % di carbonio e più del 12 % di cromo		03004	
b) di cui per usi particolari (secondo 2.16 IVF 1.2. & 3.)		02005	
Acciaio spillato per getti	NON LEGATO	04104	
	LEGATO	04204	
	TOTALE	04004	
TOTALE ACCIAI SPECIALI	TOTALE	05004	

Per le note esplicative vedasi il questionario EUROSTAT 2.16

Tale questionario deve essere utilizzato anche per le dichiarazioni dei dati relativi al periodo da luglio 1977 a giugno 1980.

QUESTIONARIO 217. STATISTICA SULLA PRODUZIONE DI PRODOTTI IN ACCIAI SPECIALI.

Le seguenti informazioni debbono pervenire alla CCE TELEX SPRA-LU 3655 mensilmente entro i sei giorni lavorativi successivi al mese trascorso.

I. IDENTIFICAZIONE.

PAESE		CODICE VALIDITA' vedere Appendice
IMPRESA	STABILIMENTO	N° D'IMMATRICOLAZIONE "ORDINATORE"
PRODUZIONE DEL MESE		CODICE QUESTIONARIO 217

II. PRODUZIONI.

ACCIAI NON LEGATI	CODICE PRODOTTO	TONN.METRICHE senza decimali
Produzione di acciai speciali su treni per nastri larghi a caldo (1) (2) Nastri e bande per tubi laminati a caldo (≤ 600 mm.) (3) (4)	33110 33210	
TOTALE (33110+33210)	60011	
Lamiere laminate a caldo su altri treni da 4,76 mm. e piu' da 3.00 a 4,75 mm.	33310 33410	
TOTALE (5) (33310+33410)	60012	
Vergella Laminati mercantili	03210 03110	
TOTALE (03210 + 03110)	60013	
- lingotti e semi-prodotti per forgia - lingotti per tubi (6) - altri lingotti - tondi e quadri laminati e di colata continua per tubi (7) - semi-prodotti (nastri larghi a caldo esclusi)	03910 21110 02110 02310 02210	
* di cui per la produzione nella Comunità di: 1) tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm 2) tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm 3) tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm 4) tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm 5) tubi saldati 6) tubi senza saldatura 7) tubi senza saldatura	50011 50012 50013 50014 50015 30011 30012	

SEGUITO - QUESTIONARIO 217 - ACCIAI LEGATI	CODICE PRODOTTO	TONN. METRICHE senza decimali
Produzione di acciai speciali su treni per nastri larghi a caldo (1) (2)	33120	
Nastri e bande per tubi laminati a caldo < 600 mm. (3) (4)	33220	
TOTALE (33120 + 33220)	60021	
Lamiere laminate a caldo su altri treni da 4,76 e più	33320	
da 3,00 a 4,75 mm	33420	
TOTALE (5) (33320 + 33420)	60022	
Vergella	03220	
Acciai mercantili	03120	
TOTALE (03220 + 03120)	60023	
- Lingotti e semi-prodotti per forgia	03920	
- Lingotti per tubi (6)	21120	
- Altri lingotti	02120	
- Tondi e quadri laminati e di colata continua per tubi (7)	02320	
- Semi-prodotti (nastri larghi a caldo esclusi)	02220	
* di cui per la produzione nella Comunità di :		
(1) tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm.	50021	
(2) tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm.	50022	
(3) tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm.	50023	
(4) tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm.	50024	
(5) tubi saldati	50025	
(6) per tubi senza saldatura	30021	
(7) per tubi senza saldatura	30022	

DI CUI ACCIAI LEGATI DA COSTRUZIONE MECCANICA (colonna 211 del questionario 216/A)		
Produzione di acciai speciali su treni per nastri larghi a caldo (1) (2)	33130	
Nastri e bande per tubi laminati a caldo < 600 mm. (3) (4)	33230	
TOTALE (33130 + 33230)	60031	
Lamiere laminate a caldo su altri treni da 4,76 e più	33330	
da 3,00 a 4,75 mm.	33430	
TOTALE (5) (33330 + 33430)	60032	
Vergella	32211	
Laminati mercantili	31211	
TOTALE (32211 + 31211)	60033	

SEGUITO QUESTIONARIO 217 ACCIAI LEGATI	CODICE PRODOTTO	TONN.METRICHE senza decimali
- lingotti e semi-prodotti per forgia	03930	
- lingotti per tubi (6)	21130	
- altri lingotti	02130	
- tondi e quadri laminati e di colata continua per tubi (7)	02330	
- semi prodotti (nastri larghi a caldo esclusi)	02230	
*di cui per la produzione nella Comunita' di:		
1) tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm.	50031	
(2) tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm.	50032	
(3) tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm.	50033	
(4) tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm.	50034	
(5) tubi saldati	50035	
(6) per tubi senza saldatura	30031	
(7) per tubi senza saldatura	30032	
TOTALE ACCIAI SPECIALI		

Produzione di acciai speciali su treni per nastri larghi a caldo (1) (2)	33140	
Nastri e bande per tubi laminati a caldo < 600 mm. (3) (4)	33240	
TOTALE (33140 + 33240)	60041	
Lamiere laminate a caldo su altri treni da 4,76 mm. e piu'	33340	
da 3,00 a 4,75 mm.	33440	
TOTALE (5) (33340 + 33440)	60042	
Vergella	03240	
Laminati mercantili	03140	
TOTALE (03240 + 03140)	60043	
- lingotti e semi-prodotti per forgia	03940	
- lingotti per tubi (6)	21140	
- altri lingotti	02140	
- tondi e quadri laminati e di colata continua per tubi (7)	02340	
- semi-prodotti (nastri larghi a caldo esclusi)	02240	
* di cui per la produzione nella Comunita' di:		
1) tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm.	50041	
2) tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm.	50042	
3) tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm.	50043	
4) tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm.	50044	
5) tubi saldati	50045	
6) per tubi senza saldatura	30041	
7) per tubi senza saldatura	30042	

SEGUITO - QUESTIONARIO 217 - ACCIAI LEGATI	CODICE PRODOTTO	TONN.METRICHE senza decimali
DI CUI ACCIAI LEGATI CON TENORE IN ELEMENTI DI LEGA DI ALMENO 5%, ESCLUSI GLI ACCIAI CONTENENTI MENO DELL'1% DI CARBONIO E PIU' DEL 12% DI CROMO.		
Produzione di acciai speciali su treni per nastri larghi a caldo (1) (2) Nastri e bande per tubi laminati a caldo <600 mm. (3)(4)	33150 33250	
TOTALE (33150 + 33250)	60051	
Lamiere laminate a caldo su altri treni da 4,76 e piu' da 3,00 a 4,75 mm.	 33350 33450	
TOTALE (33350 + 33450)	60052	
Vergella Acciai mercantili	03250 03150	
TOTALE (03250 + 03150)	60053	

- Lingotti e semi-prodotti per forgia	03950	
- Lingotti per tubi (6)	21150	
- Altri lingotti	02150	
- Tondi e quadri laminati e di colata continua per tubi (7)	02350	
- Semi-prodotti (nastri larghi a caldo esclusi)	02250	
* di cui per la produzione nella Comunita' di:		
1) tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm.	50051	
2) tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm.	50052	
3) tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm.	50053	
4) tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm.	50054	
5) tubi saldati	50055	
6) per tubi senza saldatura	30051	
7) per tubi senza saldatura	30052	

NOTA : Per compilare il presente questionario, riferirsi al questionario Eurostat-2-16 allegato.

Tale questionario deve essere utilizzato anche per la dichiarazione dei dati relativi al periodo dal luglio 1977 al giugno 1980.

ALLEGATO V

QUESTIONARIO 214	STATISTICA SULLA PRODUZIONE DI ALCUNI PRODOTTI CON REGOLAMENTAZIONE SPECIALE

Le seguenti informazioni debbono pervenire alla CEE TELEX SPRA LU 3655 entro e non oltre il 20 novembre 1980.

Questionario da compilare ogni mese per il periodo dall' 1/7/1977 al 30/6/1980.

La statistica comprende tutte le qualita' d'acciaio e tutte le scelte.

I. IDENTIFICAZIONE

PAESE		CODICE VALIDITA' vedere appendice
IMPRESA	STABILIMENTO	N° D'IMMATRICOLAZIONE "ORDINATORE"
PRODUZIONE DEL MESE		CODICE QUESTIONARIO 214

II PRODUZIONI

	CODICE PRODOTTO	TONN.METRICHE senza decimali
TOTALE ACCIAIO GREZZO PER LA PRODUZIONE DEI PRODOTTI QUI SOTTO RIPORTATI :	02905	
NASTRI LARGHI A CALDO PER LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA' a) di tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4mm. b) di tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm. c) di banda stagnata (linea 220 Questionario Eurostat2-13)	 50001 50002 50003	
NASTRI A CALDO PER LA PRODUZIONE DI TUBI SALDATI NELLA COMUNITA' a) di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm. b) di diametro superiore a 406,4 mm.	 50004 50005	
LAMIERE GROSSE E MEDIE DA QUARTO PER LA PRODUZIONE DI TUBI SALDATI NELLA COMUNITA'	50006	
LINGOTTI PER LA PRODUZIONE DI TUBI NELLA COMUNITA'	30003	
TONDI E QUADRI LAMINATI E DI COLATA CONTINUA PER LA PRODUZIONE DI TUBI NELLA COMUNITA'	30004	

APPENDICE

agli allegati II - III - IV - V

CODICE-VALIDITA' DELLE PRODUZIONI FORNITE

Codice di 6 posizioni, le prime 3 relative al tipo di periodo :

- PRODUZIONE
  - giorno * : 000
  - settimana : 200
  - mese : 400
  - trimestre : 600
- CORREZIONI
  - giorno : 1 CC
  - settimana : 3 CC
  - mese : 5 CC
  - trimestre : 7 CC

CC: codice correzione oppure

01 errore da parte dello stabilimento

02 modifica in seguito a bilancio delle scorte di materie prime

03 modifica in seguito a bilancio delle scorte di prodotti finiti

10 modifica in seguito a revisione dei documenti sulla consegna di materie prime.

11 modifica in seguito all'aggiornamento di documenti di spedizione.

Norme di codificazione delle 3 ultime posizioni:

giorno :numero di settimana calendario (inizio il lunedi') e numero del giorno nella settimana.

Es.: il Lunedi' 3 novembre 1980 sara' codificato 000451

settimana :numero della settimana, riquadro a destra.

Es.: la settimana dal 10 al 16 novembre sara' codificata 200046

Per convenzione la settimana dal 29.12.80 al 5.01.81 e' codificata 200001

mese :ultima posizione dell'anno e numero del mese calendario, riquadro a destra.

Es.: mese di ottobre 1980 : 400010; mese di novembre 1978: 400811

trimestre :ultime due posizioni dell'anno e numero del trimestre.

Es. quarto trimestre del 1980 : 600804

* per convenzione il giorno x comincia con l'inizio (generalmente alle ore 6,00 del mattino) del primo turno di lavoro del giorno calendario x e termina alle ore 6,00 del mattino del giorno calendario X+1.

REGOLE DI TRASMISSIONE

1. Tutte le informazioni debbono essere trasmesse a mezzo telex.

2. Ogni telex deve contenere nell'ordine:
   - il codice validità (vedi allegato 6);
   - il numero di immatricolazione "ordinatore" dello stabilimento;
   - il codice questionario;
   - i codici-prodotto seguiti dai valori di produzione corrispondenti
   - Nel caso di trasmissione successiva di più questionari concernenti lo stesso stabilimento e lo stesso periodo, è inutile ripetere l'identificazione completa; basta indicare chiaramente il passaggio al codice questionario seguente;
   - Non bisogna trasmettere delle linee per le quali la produzione è nulla;
   - Per facilitare l'analisi dei telex, le imprese sono pregate di trasmettere tre interlinee, all'inizio e alla fine di ogni trasmissione;
   - Qualora non ci fosse produzione, in un giorno determinato, l'impresa deve informare la Commissione a mezzo telex.

ESEMPIO

Stabilimento n. 99999999
Produzione del 03.11.1980

Totale lingotti :	3.000 tonnellate
Totale acciaio ossigeno:	2.000 tonnellate
Totale acciaio elettrico :	1.000 tonnellate
Produzione tondi per cemento armato:	2.500 tonnellate

Telex da compilare come segue:

000451	99999999
211	
02105	3000
02001	2000
02002	1000
02005	3000
213	
01330	2500
90004	2500